

Convenzione

tra

FP CIDA

**(Federazione nazionale dei dirigenti e delle alte
professionalità della funzione pubblica)**

e

il Patronato Acli

(Ai sensi dell'art. 5 della legge 30 marzo 2001, n.152)

ooo0ooo

In Roma, Via Giuseppe Marcora 18/20, presso la Sede Nazionale del
Patronato Acli

tra

il **Patronato Acli**, istituto di patronato e di assistenza sociale,
legalmente riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo
2001, n.152, in persona di Paolo Ricotti, Presidente Nazionale, legale
rappresentante pro-tempore,

e

FP CIDA – Federazione nazionale dei dirigenti e delle alte
professionalità della funzione pubblica, di seguito anche FP CIDA, con
sede in Roma, Via del Policlinico 129/a, in persona di Giorgio Germani,
Presidente, legale rappresentante pro-tempore;

premesso

- che FP CIDA, Federazione costituita da Associazioni a carattere
sindacale dei dirigenti, dei professionisti e dei quadri del settore
pubblico allargato, intende rispondere, in modo più efficace e

coerente con i valori e le finalità da essa perseguite, alla domanda di servizi di consulenza, patrocinio e tutela degli iscritti alle Associazioni/Organizzazioni aderenti, relativamente ai benefici previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare;

- che per la realizzazione di questa essenziale funzione il Patronato Acli – per la sua estesa struttura territoriale e quale Istituto di patronato tra i più rappresentativi in Italia – può offrire rilevante opportunità a FP CIDA, anche nel contesto dei compiti e delle funzioni che la legge n.152/2001 ha riconosciuto agli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

- che a questo riguardo, non essendo FP CIDA promotore di un istituto di patronato, esso intende per ciò stesso avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della legge n.152/2001, per i servizi di patrocinio in favore degli iscritti alle Associazioni/Organizzazioni aderenti, dell'opera del Patronato Acli sull'intero territorio nazionale.

Sulla base di questi intenti e obiettivi condivisi, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Patronato Acli, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge, presterà gratuitamente, in sede amministrativa, salve le eccezioni di legge, assistenza tecnica e patrocinio medico legale agli iscritti alle Associazioni/Organizzazioni aderenti a FP CIDA, ai loro familiari ed aventi causa, per il conseguimento, nei confronti degli enti previdenziali pubblici e privati,

delle prestazioni e benefici di qualsiasi genere previsti da leggi, statuti o contratti regolanti la previdenza obbligatoria e complementare.

Per quanto attiene le previsioni di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 30 marzo 2001 n.152, come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per lo svolgimento dell'attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali è previsto, per le prestazioni e nella misura dell'importo ordinario indicato nell'apposita convenzione sottoscritta in data 25/01/2017 con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il pagamento di un contributo per l'erogazione del servizio a favore del Patronato Acli da parte dell'iscritto ad Associazione/Organizzazione aderente a FP CIDA.

Art. 2

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato, ove richiesto dagli iscritti alle Associazioni/Organizzazioni aderenti alla FP CIDA, dai consulenti legali convenzionati con le sedi provinciali del Patronato Acli, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 9 della legge 30 marzo 2001 n.152 e con le modalità indicate nelle convenzioni in atto per l'assistenza in sede giudiziaria. La partecipazione alle spese relative al patrocinio legale sarà a carico dell'assistito.

Il legale convenzionato vaglierà preventivamente, in collaborazione con gli operatori del Patronato Acli addetti ed eventualmente con il

consulente medico, quando il caso lo richieda, la fondatezza o meno delle ragioni dell'interessato in ordine all'esperibilità del giudizio, onde evitare cause manifestatamente infondate e temerarie.

Art. 3

È fatto obbligo al Patronato Acli di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Le Parti provvederanno agli adempimenti previsti da: D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n°101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", ciascuna per i trattamenti di propria competenza.

Le parti si autorizzano reciprocamente altresì al trattamento dei dati personali anche dei propri referenti, in esecuzione della presente convenzione.

Art. 4

La presente convenzione sarà inviata, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 marzo 2001, n.152, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione.

Essa entrerà in vigore con la relativa approvazione e comunque

decorso il termine di cui all'art. 5 della citata legge.

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi. In ogni caso, il recesso deve essere notificato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Patronato Acli

FP CIDA

Il Presidente Nazionale

Il Presidente